



Circolare informativa n. 06 del 31 luglio 2023

WHISTLEBLOWING: LA SEGNALEZIONE DI UN ILLECITO NELL'AMBITO DEL CONTESTO LAVORATIVO

Con il D.Lgs. n. 24/2023, entrato in vigore il 30 marzo u.s., il legislatore intende **proteggere e tutelare**, sia in termini di riservatezza che da ritorsioni, **quei soggetti che segnalano, denunciano o divulgano pubblicamente violazioni occorse all'interno di un contesto lavorativo**. La protezione si intende peraltro estesa anche a quei soggetti che a vario titolo siano collegati al segnalante/denunciante.

Diventa quindi **OBBLIGATORIO ISTITUIRE CANALI E PROCEDURE PER PERMETTERE LA SEGNALEZIONE DI EVENTUALI COMPORTAMENTI ILLECITI, GARANTENDO TUTELE AI SEGNALENTI**.

ENTRATA IN VIGORE - SOGGETTI OBBLIGATI AL RISPETTO DELLA NUOVA DISCIPLINA

DAL 15 LUGLIO 2023

soggetti del **settore privato** che hanno impiegato, **nell'ultimo anno**, una **media¹** di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, **superiore a 249**

soggetti del **settore pubblico**

DAL 17 DICEMBRE 2023

soggetti del **settore privato** che hanno impiegato, **nell'ultimo anno**, una **media¹** di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, **da 50 fino a 249²**.

che rientrano o hanno adottato il modello 231 o intendano adottarlo (continuano a gestire i canali di segnalazione secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 231/2001)

che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, ecc.).

¹ MEDIA ANNUALE: si fa riferimento al valore medio degli addetti (Elaborazione dati INPS) al 31/12 dell'anno solare precedente a quello in corso, **contenuto nelle visure camerali**. Per le imprese di nuova costituzione, il riferimento è il valore medio calcolato nell'ultima visura.

² La soglia minima di 50 **non** si applica agli enti privati che rientrano in particolari settori e per coloro che rientrano nell'ambito del D.lgs. n. 231/2001 e hanno adottato un modello organizzativo.

SOGGETTI PROTETTI IN CASO DI SEGNALAZIONE / DENUNCIA / DIVULGAZIONE

SOGGETTI SEGNALANTI

- **Lavoratori subordinati**³
- **Lavoratori autonomi** che svolgono la propria attività lavorativa presso i soggetti del settore privato³
- **Liberi professionisti e consulenti** che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato³
- **Volontari e tirocinanti**, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato³
- **Azionisti** (persone fisiche)³
- **Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza**, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso i soggetti del settore privato

SOGGETTI NON SEGNALANTI MA CHE INDIRETTAMENTE POTREBBERO ESSERE DESTINATARI DI RITORSIONI

- **Facilitatore** (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione) operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
- Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono **legate** ad essi da uno **stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado**
- **Collegli di lavoro** del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un **rapporto abituale e corrente**
- **Enti di proprietà** - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica
- **Enti presso i quali il segnalante**, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica **lavorano**
- **Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo** del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica

³ la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

OGGETTO DELLA SEGNAZIONE / DENUNCIA / DIVULGAZIONE

Oggetto di segnalazione, denuncia e divulgazione pubblica sono le informazioni sulle **violazioni (o fondati sospetti) di normative nazionali e dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità** dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

Tali informazioni possono avere ad oggetto:

- Violazioni già commesse
- Violazioni non ancora commesse ma che potrebbero essere commesse
- Elementi riguardanti condotte volte ad occultare le violazioni



ESCLUSE DALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

- Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro
- Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali
- Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale

Impregiudicati rimangono invece altre disposizioni, come:

- * segreto professionale forense
- * segreto professionale medico
- * norme di procedura penale
- * in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica
- * esercizio dei diritti dei lavoratori

I CANALI DI SEGNALAZIONE

- Canale interno all'Ente
- Canale Esterno presso l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)
- Divulgazione pubblica
- Denuncia all'autorità giudiziaria

Il primo canale da privilegiare per la segnalazione di un illecito è il **CANALE INTERNO** per il quale sono previsti dei requisiti base:

- deve garantire la **riservatezza** circa il segnalante, il facilitatore, i soggetti menzionati, il contenuto della segnalazione e della documentazione prodotta;
- deve permettere la segnalazione sia in forma **scritta** che in forma **orale**;
- deve essere gestito, alternativamente, da una persona interna all'ente, da un ufficio interno dell'ente o da un soggetto esterno, purché autonomi, imparziali e indipendenti. Detti soggetti devono essere a tal fine formati e autorizzati dall'ente al trattamento dei dati personali di cui verranno a conoscenza;
- uno stesso canale interno può essere anche **condiviso** tra più enti, così da ripartire i costi (purché non abbiano impiegato nell'ultimo anno una media di lavoratori subordinati superiori a 249).

Si può ricorrere al **CANALE ESTERNO PRESSO L'ANAC** se:

- a) quello interno obbligatorio non è attivo o non conforme alla normativa;
- b) la segnalazione interna non ha avuto seguito;
- c) vi sono fondati motivi di ritenere che alla segnalazione interna non vi sarebbe dato efficace seguito o generare rischio di ritorsione;
- d) vi sono fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Se ai precedenti due canali non vi siano stati riscontri oppure se vi siano fondati motivi di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, oppure se la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito, il canale da utilizzare è la **DIVULGAZIONE PUBBLICA** (tramite stampa o mezzi elettronici).

ONERE INFORMATIVO DELL'ENTE

L'ente è **obbligato**:


- ❖ **a istituire canali interni** per ricevere le segnalazioni;
- ❖ **istituire una apposita procedura-linea guida**;
- ❖ **adeguare il sistema whistleblowing alla normativa privacy**;
- ❖ **gestire le segnalazioni entro un determinato termine**;
- ❖ **formare, a seconda, la struttura di gestione delle segnalazioni (se interna); il management aziendale, i dipendenti e collaboratori**;
- ❖ **modificare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nelle parti che riguardano le tutele del segnalante**;
- ❖ **informare** tutti i soggetti inseriti all'interno del contesto aziendale e/o ad esso connessi circa:
 - le modalità di funzionamento del canale interno di segnalazione
 - i soggetti preposti alla gestione del canale
 - i presupposti per effettuare una segnalazione
 - l'iter procedurale predisposto per la gestione di un'eventuale segnalazione

Ciò può avvenire attraverso:

- **l'affissione dell'informativa nei luoghi di lavoro** in zone facilmente accessibili anche per figure che non frequentano abitualmente i locali aziendali
- una sezione all'uopo dedicata del **sito internet aziendale** dell'ente

LA TUTELA IN CASO DI SEGNALAZIONE

Al fine di incentivare le segnalazioni e/o denunce e/o divulgazioni la norma prevede un *asset* di tutele sia per il segnalante sia per i soggetti diversi ma legati e/o collegati al segnalante stesso:



SANZIONI

Sono previste **sanzioni amministrative di carattere pecuniario** (da un minimo di 500 euro sino a 50.000 euro) comminate dall'ANAC a seconda della violazione (ad esempio: se commesse ritorsioni; se ostacolata la segnalazione; se non istituiti i canali di segnalazione oppure se essi non siano conformi alla normativa, ecc.).

Per maggiori approfondimenti si rimanda anche alle Linee Guida emanate dall'ANAC il 12 luglio 2023.

Lo Studio rimane in ogni caso a disposizione.